



CLANIUS

Condizioni Generali di Contratto

CLANIUS S.C. A R.L.

Sede Legale: Via Reno 3/5 – 00198 ROMA

Tel.: +39 06 8880 3910 | Fax: +39 06 4565 4740 | Mail: clanius@legalmail.it

Capitale Sociale Euro 10.000 interamente versato

Codice Fiscale e P.IVA 14461531007 – Iscrizione al R.E.A. di Roma n. 1522787



CLANIUS

INDICE

Articolo 1 - Applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto – Definizioni e prevalenza	4
Articolo 2 - Scopo e validità dell'Appalto	5
Articolo 3 - Documenti Contrattuali e Modifiche contrattuali	5
Articolo 4 - Pianificazione organizzativa	6
Articolo 5 - Programma esecuzione Appalto	6
Articolo 6 - Piani e programmi Generali	7
Articolo 7 - Progettazione	9
Articolo 8 - Personale della Committente e dell'Appaltatore	10
Articolo 9 - Organizzazione del cantiere	10
Articolo 10 - Personale dell'Impresa Appaltatrice	11
Articolo 11 - Esecuzione dell'Appalto	11
Articolo 12 - Subappalto	12
Articolo 13 - Obblighi dell'Impresa Appaltatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze	13
Articolo 14 - Inizio dei lavori	14
Articolo 15 - Modalità di esecuzione dei lavori	14
Articolo 16 - Gestione Materiali	15
Articolo 17 - Materiali di risulta	15
Articolo 18 - Prove, Ispezioni, Controlli e Collaudi dei Lavori	15
Articolo 19 - Oneri conseguenti ad accertamenti e collaudi	16
Articolo 20 - Completamento dei lavori	16
Articolo 21 - Oneri dell'Impresa Appaltatrice	17
Articolo 22 - Obblighi informativi dell'Impresa Appaltatrice	17
Articolo 23 - Responsabilità e obblighi di manleva dell'Impresa Appaltatrice	19
Articolo 24 - Oneri della Committente	20
Articolo 25 – Variazioni	20
Articolo 26 - Prezzi	20
Articolo 27 - Nuovi prezzi	22
Articolo 28 - Modalità di contabilizzazione dei lavori	22
Articolo 29 - Documenti per la contabilizzazione dei lavori	23



CLANIUS

Articolo 30 - Fatturazione, Modalità e termini di pagamento.....	24
Articolo 31 - Assicurazione	24
Articolo 32 - Garanzia	25
Articolo 33 - Proroghe e sospensioni.....	25
Articolo 34 - Forza maggiore	26
Articolo 35 - Risoluzione per inadempimento	27
Articolo 36 - Recesso	28
Articolo 37 - Cessione del Contratto e dei crediti.....	29
Articolo 38 - Riservatezza	29
Articolo 39 - Trattamento dei Dati Personali e Nomina del Responsabile	30
Articolo 40 - Completezza dell'accordo - Osservanza di leggi e regolamenti.....	31
Articolo 41 - Codice Etico della Committente	31
Articolo 42 - Foro competente	32
Articolo 43 - Comunicazioni.....	32

Articolo 1 - Applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto – Definizioni e prevalenza

- 1.1 Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Appalto e/o fornitura di beni e/o servizi (le "**CGC**") di Clanius S.c. a r.l. (la "**Committente**") e si applica a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e l'erogazione di servizi (l' "**Appalto**") eseguiti, su richiesta della Committente, da un'impresa appaltatrice (l' "**Appaltatore**" o l' "**Impresa Appaltatrice**") descritti nelle Condizioni Particolari di Contratto.
- 1.2 I termini definiti nella documentazione contrattuale di cui al presente Contratto, contraddistinti dall'iniziale maiuscola, hanno il significato che è stato attribuito loro nello stesso Contratto ovvero nell'elenco che segue:
- **Cliente**: la Società che ha affidato alla Clanius S.c. a r.l. la realizzazione delle attività in relazione alle quali il Contratto viene emesso;
 - **Committente**: la Società Clanius S.c. a r.l.
 - **Appaltatore o Impresa Appaltatrice**: La persona fisica o giuridica cui la Committente affida l'Appalto;
 - **Parti**: Committente e Appaltatore.
 - **Direttore dei Lavori**: Il professionista nominato dalla Committente/Cliente in ottemperanza alla normativa vigente;
 - **Unità Produttiva**: Cantiere ovvero sito presso il quale si svolgono le attività ovvero si forniscono i beni e/o i servizi oggetto dell'Appalto;
 - **Site Manager ("SM")**: Il Rappresentante della Committente per tutti gli aspetti di organizzazione, realizzazione e controllo di un progetto;
 - **Contract Manager ("CM")**: Il Rappresentante della Committente, così come meglio descritto all'art. 8.1, per la gestione di tutti gli aspetti contrattuali;
 - **Construction Manager ("CSM")**: Il Rappresentante della Committente per tutto ciò che concerne la pianificazione, progettazione e costruzione di un progetto;
 - **Supervisore ("SPV")**: Interfaccia della Committente con ruolo di coordinamento dell'appaltatore in sito;
 - **Contract Manager dell'Appaltatore ("RCA")**: Il Rappresentante dell'Appaltatore, così come meglio descritto all'art. 8.2;
 - **Contratto**: La documentazione contrattuale che stabilisce obblighi e doveri delle Parti in relazione all'Appalto concluso dalla Committente con l'Impresa Appaltatrice. La documentazione contrattuale è costituita da:
 - a) La Lettera d'ordine contenente, tra l'altro, a titolo esemplificativo, le pattuizioni relative al prezzo, i termini generali di Inizio e fine Lavori, le condizioni di pagamento, le garanzie e le ipotesi particolari di risoluzione del contratto (la "**Lettera d'Ordine**");
 - b) Condizioni Particolari di Contratto ("**CPC**"), contenenti altresì la documentazione tecnico-economica composta a titolo esemplificativo e non esaustivo dai seguenti documenti:





CLANIUS

- (I) Specifiche Tecniche e elaborati tecnici;
- (II) Capitolato Speciale e Documenti del cliente Finale;
- (III) Descrizione Prestazioni e Prezzi nel seguito denominato "Elenco Prezzi";
- (IV) Programma temporale di esecuzione delle attività;
- (V) Documento per la Valutazione dei Rischi;
- (VI) Documento di Sicurezza dell'Unità Produttiva.

c) Le presenti CGC.

- 1.3 Eventuali appendici e/o integrazioni dei documenti sopra indicati sono da considerarsi parte integrante degli stessi, anche ai fini della prevalenza di cui al punto che segue.
- 1.4 In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti costituenti il Contratto, la prevalenza è determinata, dall'ordine progressivo sopra indicato e pertanto: a) Lettera d'Ordine; b) Condizioni Particolari di Contratto; c) Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 2 - Scopo e validità dell'Appalto

- 2.1 Lo scopo dell'Appalto è quanto integralmente riportato nella documentazione tecnica – economica delle CPC.
- 2.2 Il Contratto è sospensivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. dall'accettazione dello stesso subappalto da parte del Cliente, pertanto, in caso di mancata approvazione da parte del Cliente, il Contratto non ha alcuna efficacia fra le Parti e nulla sarà dovuto all'Impresa Appaltatrice.
- 2.3 In caso di Appalti Pubblici, il Contratto è altresì risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. al rispetto da parte dell'Appaltatore della disciplina vigente *pro tempore* in materia antimafia nel corso dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 3 - Documenti Contrattuali e Modifiche contrattuali

- 3.1 L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla Committente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'esecuzione dell'Appalto. Le attività dovranno essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nella Documentazione Contrattuale, che l'Appaltatore dichiara di accettare incondizionatamente.
- 3.2 L'Appaltatore dovrà elaborare e consegnare alla Committente, nei tempi e secondo le modalità previste della Documentazione Contrattuale, tutta la documentazione richiesta dal Contratto nonché gli eventuali documenti tecnici successivi. Tale documentazione costituisce parte integrante delle attività. La mancata consegna di tale documentazione entro i termini pattuiti sarà considerata inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e legittimerà la mancata accettazione lavori delle prestazioni. L'eventuale approvazione da parte della Committente della documentazione trasmessa dall'Appaltatore non avrà in alcun modo l'effetto di limitare le responsabilità di quest'ultimo.
- 3.3 Alla fine di consentire alla Committente l'archiviazione della documentazione tecnica, l'Appaltatore dovrà utilizzare, su richiesta della Committente, adeguati supporti informatici, elettronici e/o cartacei che garantiscano un adeguato livello di riservatezza e integrità del dato.
- 3.4 I rapporti giuridici tra la Committente e l'Impresa Appaltatrice relativi all'esecuzione



CLANIUS

dell'Appalto sono disciplinati esclusivamente dal Contratto.

- 3.5 Il Contratto può essere modificato solo mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti, rappresentato anche da appendici a documenti contrattuali ovvero varianti progettuali.
- 3.6 Nessuna dichiarazione verbale di dipendenti o rappresentanti delle Parti fatta prima o dopo la sottoscrizione del Contratto può condizionare o modificare i diritti e le obbligazioni delle parti ivi previste.
- 3.7 L'omissione da parte di una delle Parti di richiedere una puntuale osservanza delle disposizioni di ciascuno dei documenti contrattuali costituenti il Contratto non potrà in alcun modo sollevare l'altra Parte dalle sue obbligazioni.

Articolo 4 - Pianificazione organizzativa

- 4.1 Prima della data prevista per l'inizio delle attività, l'Impresa Appaltatrice dovrà presentare al CM un piano organizzativo dettagliato riguardante:
 - a) l'organigramma dedicato all'Appalto, il programma dettagliato delle attività e l'istogramma delle risorse;
 - b) la pianificazione del personale nelle varie fasi di esecuzione delle opere;
 - c) l'indicazione della persona dell'Impresa Appaltatrice opportunamente delegata alla firma della documentazione contabile.
 - d) *vendor list* degli eventuali fornitori terzi, da sottoporre al gradimento della Committente;
 - e) la gestione dei materiali e loro stoccaggio;
 - f) l'elenco delle principali attrezzature da impiegare;
 - g) l'elenco degli eventuali lavori che richiedono l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata dall'Impresa Appaltatrice, per i quali si intende chiedere l'autorizzazione al subappalto;
 - h) l'indicazione delle operazioni da effettuare all'esterno del cantiere.
- 4.2 Il piano organizzativo sarà soggetto all'approvazione della Committente e, una volta approvato, diverrà vincolante per l'Impresa Appaltatrice.

Articolo 5 - Programma esecuzione Appalto

5.1 Esecuzione del lavoro

L'esecuzione dell'Appalto Contratto può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole partite di attività (c.d. lotti), ciascuna delle quali avrà termini contrattuali differenziati.

La suddivisione in lotti non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.

5.2 Termini contrattuali

Il programma cronologico stabilisce per ogni lotto, se previsti, le date di consegna, di inizio ed



CLANIUS

il termine di ultimazione delle attività riportando a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti parametri ove previsti:

- a) IPC (**Inizio Programma Cronologico**): termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;
- b) TC (**Termine di Consegna**): termine entro il quale la fornitura, collaudata, deve pervenire a destino (solo per forniture);
- c) IL (**Inizio Lavori**): termine entro il quale l'Impresa Appaltatrice deve dare inizio all'attività;
- d) UL (**Ultimazione Lavori**): termine entro il quale l'Impresa Appaltatrice deve completare le attività;
- e) TAP (**Termine di Accettazione Provvisoria/Parziale**): termine entro il quale l'Impresa Appaltatrice, verificatasi l'Ultimazione Lavori, deve completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento;
- f) TAD (**Termine di Accettazione Definitiva / Collaudo**): termine entro il quale l'Impresa Appaltatrice, verificatosi il Termine di Accettazione Provvisoria/Parziale, deve completare le prove di funzionamento o gli opportuni collaudi ove previsti.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Impresa Appaltatrice al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati.

I termini contrattuali sono accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, sui quali devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti.

Articolo 6 - Piani e programmi Generali

6.1 Piani realizzativi

Ove previsto dalle CPC, l'Impresa Appaltatrice deve predisporre, con l'ausilio delle piattaforme informatiche specificatamente previste, i seguenti Piani e Programmi Generali:

- A) Piano e Programma di Progettazione (PPP): è compresa la redazione e l'aggiornamento del PPP fornito dalla Committente in versione preliminare. L'Impresa Appaltatrice deve inviare alla Committente, ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, le sole pagine del PPP oggetto dell'aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l'indicazione della nuova edizione e con evidenziati chiaramente elaborati oggetto della trasmissione. L'approvazione della Committente del PPP ed ai suoi vari aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità dell'Impresa Appaltatrice per tutti gli impegni contrattuali.
- B) Piani e Programmi Generali di Fabbricazione: l'Impresa Appaltatrice prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il Piano in cui devono essere elencate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti dalla Committente e/o da Organi Ufficiali, anche non italiani, che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.



CLANIUS

- C) Piano e Programma di Trasporto: l'Impresa Appaltatrice deve consegnare alla Committente il Piano ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto dei singoli lotti o di tutta la fornitura, nonché i termini di spedizione.
- D) Piani e Programmi Generali di Montaggio: l'Impresa Appaltatrice, prima dell'Inizio dei lavori in cantiere di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il Piano in cui devono essere elencate le attività previste dall'Impresa Appaltatrice stessa per la realizzazione di ciascuna delle fasi di lavoro entro i termini contrattuali prescritti, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie attività da eseguire. Tale Piano, che deve essere opportunamente aggiornato ed inviato alla Committente per la pianificazione dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza.
- E) Piani di controllo Qualità: l'Impresa Appaltatrice deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ) in cui devono essere dettagliatamente elencate, in forma sequenziale e con riferimento alle singole fasi di lavorazione, le prove, i controlli ed i collaudi necessari a verificare la conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali. Nello specifico:
- a) se previsto, l'Appaltatore ha, inoltre, l'onere di eseguire le operazioni nel pieno rispetto dei Piani di Controllo Qualità PCQ), curandone la completa compilazione durante l'esecuzione dei lavori, osservando i termini e le modalità previsti dai singoli PCQ, dalle procedure e dalle specifiche tecniche;
 - b) eventuale movimentazione dei materiali di risulta da trasportare a discarica, provenienti dalle attività di scavo, demolizioni e rimozioni all'interno del cantiere fino alle aree di stoccaggio messe a disposizione dalla Committente ed il carico di questi sui mezzi di trasporto;
 - c) la manodopera specializzata e qualificata, le apparecchiature, i mezzi, le attrezzature, i materiali di consumo, la minuteria e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
 - d) trasporti dei prodotti di fornitura dell'Appaltatore, da qualsiasi parte essi provengano, fino al sito, incluso scarico e movimentazione;
 - e) spese derivanti dall'applicazione del Piano della Sicurezza della Committente e/o del Cliente e delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza;
 - f) pulizia e messa in chiaro delle aree di lavoro anche ai fini della sicurezza;
 - g) trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate, di tutti i rifiuti prodotti dall'Appaltatore compresi quelli derivanti dalla pulizia e dal ripiegamento del cantiere; i certificati dell'avvenuto smaltimento dovranno essere consegnati alla Committente;
 - h) tasse ed imposte locali/nazionali e contratti integrativi locali/nazionali di categoria;
 - i) tutti i trasporti del personale da qualsiasi parte essi provengano fino al sito, compresi anche i trasporti giornalieri a/da le aree di lavoro;
 - j) tutte le Assicurazioni di Legge per il proprio personale, per i propri mezzi e le proprie attrezzature;
 - k) ogni altro onere inerente le attività in oggetto del Contratto al fine dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo la buona prassi industriale.



CLANIUS

Articolo 7 - Progettazione

- 7.1 Ove previsto dalla Lettera D'Ordine e dalle CPC, l'Impresa Appaltatrice deve eseguire, sulla base degli elaborati forniti dalla Committente, la progettazione preliminare / definitiva / esecutiva (se prevista) di quanto oggetto del Contratto e riportata nelle specifiche tecniche.
- 7.2 Nel caso in cui il progetto delle opere sia predisposto dalla Committente o soggetto da questa direttamente incaricato, ed i relativi elaborati siano consegnati all'Impresa Appaltatrice, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere a sottoporre all'approvazione della Committente i disegni di dettaglio, eventualmente occorrenti, secondo le disposizioni della Committente e/o le specifiche fornite eventualmente dal Cliente ed accettate dalla Committente.
- 7.3 In tale caso, l'Impresa Appaltatrice dovrà anche verificare, a propria cura e spese, i disegni, le specifiche, le istruzioni e tutti i documenti relativi ai lavori da eseguire, ed in particolare le misure e le quote, comunicando prontamente alla Committente eventuali omissioni, incongruenze o errori riscontrati.
- 7.4 Tutti gli elaborati di progetto forniti dall'Impresa Appaltatrice sono di proprietà della Committente, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi di sorta per alcun titolo o motivo.
- 7.5 La stesura di eventuali elaborati integrativi, ritenuti necessari dall'Impresa Appaltatrice in base a sue proprie esigenze organizzative per l'esecuzione delle opere, sarà a totale carico ed onere di quest'ultimo.
- 7.6 Tutti gli elaborati di progetto eseguiti dall'Impresa Appaltatrice possono essere, ad insindacabile giudizio della Committente, sottoposti al controllo e benestare della stessa Committente. Il controllo effettuato dalla Committente rientra nell'ambito dell'art. 1662 del codice civile e non implica l'assunzione di responsabilità da parte della medesima Committente; pertanto, l'Impresa Appaltatrice resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata.
- 7.7 E' obbligo dell'Impresa Appaltatrice recepire tutte le modifiche, eventualmente richieste, riportandole integralmente su tutti gli elaborati interessati. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto all'Impresa Appaltatrice.
- 7.8 Documentazione finale

Nel caso di rimessa di manuali di istruzioni preliminari, l'edizione definitiva sarà inviata alla Committente entro 1 (un) mese dalla data del termine di accettazione provvisoria / parziale (TAP) e comunque prima del termine di accettazione definitiva (TAD), salve diverse indicazioni preventivamente concordate.

L'Impresa Appaltatrice, prima del termine di accettazione definitiva (TAD) e secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche, dovrà fornire inoltre:

- A) la documentazione in edizione "AS BUILT";
- B) le specifiche tecniche, i certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive;
- C) le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi dei macchinari e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per l'avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza;
- D) i Dossier Finali in accordo con i PCQ.



CLANIUS

Articolo 8 - Personale della Committente e dell'Appaltatore

8.1 Organizzazione della Committente

Per l'esecuzione del Contratto, la Committente identificherà, nell'ambito della propria organizzazione, il **Contract Manager** ("CM") delegato a rappresentare la Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Sarà cura di tale responsabile sorvegliare l'adempimento completo degli impegni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sia per gli aspetti tecnici che amministrativi. Fatte salve eventuali ulteriori deleghe conferite dal Committente per iscritto, il CM avrà la facoltà di non accettare, a nome e per conto della Committente/Cliente, i lavori e/o parte di essi ritenuti non conformi alle prescrizioni contrattuali. Inoltre, potrà esigere l'allontanamento e/o la sostituzione del personale dell'Appaltatore, presso l'Unità Produttiva della Committente, ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli ovvero responsabile di un comportamento indisciplinato e/o dell'inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il CM ed il personale designati dalla Committente avranno libero accesso, in ogni momento, nelle sedi dell'Appaltatore, al fine di attuare tutte le verifiche e i controlli necessari al buon andamento delle attività oggetto dell'Appalto, compreso il controllo della relativa contabilità.

Tali verifiche e controlli non manlevano l'Appaltatore dalle responsabilità e dagli obblighi connessi all'esecuzione dell'Appalto nel rispetto delle condizioni contrattuali.

8.2 Personale dell'Appaltatore

Contract Manager

L'Appaltatore dovrà nominare mediante formale comunicazione a firma del proprio Legale Rappresentante *p.t.*, il nominativo del proprio **Contract Manager** ("RCA").

Detto responsabile, opportunamente delegato, sarà l'unico interlocutore dell'Appaltatore nelle relazioni con la Committente per tutte le questioni relative all'esecuzione del Contratto.

Egli avrà il potere di agire in rappresentanza dell'Appaltatore e dovrà, inoltre, mantenere aggiornato la Committente sull'andamento del Contratto.

La sua eventuale sostituzione dovrà essere preventivamente concordata con la Committente previo gradimento del Cliente.

8.3 Addetti dell'Appaltatore all'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori con personale idoneo e di comprovata capacità tecnica.

Il suddetto personale dovrà inoltre essere adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto.

L'Appaltatore dovrà fornire l'elenco del personale impiegato, indicando specificamente dati anagrafici, qualifica, esperienza professionale, riferimenti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore nominerà un proprio Responsabile della Sicurezza, che svolgerà la propria mansione coordinandosi con il Responsabile della Sicurezza della Committente/Cliente.

Articolo 9 - Organizzazione del cantiere

9.1 Fatti salvi diversi accordi previsti ai sensi delle CPC, l'Impresa Appaltatrice si obbliga a:



CLANIUS

- a) provvedere, a propria cura e spese, all'organizzazione ed all'installazione del cantiere sull'area ad essa destinata dalla Committente.
- b) realizzare e gestire i servizi igienico/assistenziali in conformità alle leggi vigenti e relative disposizioni ministeriali che disciplinano la materia.
- c) provvedere a propria cura e spese a tutte le attrezzature di montaggio e/o avviamento e di collaudo necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 10 - Personale dell'Impresa Appaltatrice

- 10.1 Il personale che l'Impresa Appaltatrice destinerà alle attività oggetto dell'Appalto, dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere attività da eseguire ed ai termini contrattuali.
- 10.2 Eventuali incentivi adottati dall'Impresa Appaltatrice, quali premi, gratifiche, ecc., saranno unicamente a suo carico e compresi nei compensi contrattuali.
- 10.3 La Committente ha il diritto di verificare che il personale dell'Impresa Appaltatrice è in possesso delle qualifiche previste dalla normativa tecnica indicata nei documenti contrattuali e relativa all'attività cui viene destinato dall'Impresa Appaltatrice stesso.
- 10.4 Tutto il personale dell'Impresa Appaltatrice o quello per esso operante, compreso il personale degli eventuali subappaltatori, dovrà essere munito del tesserino di riconoscimento personale conforme a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, alle procedure della Committente e/o Cliente con le indicazioni del datore di lavoro, fotografia, nome, cognome e data di nascita del dipendente e dovrà, a cura di ogni dipendente, essere tenuto ben esposto per tutto il periodo di permanenza all'interno delle aree di svolgimento delle attività.

Articolo 11 - Esecuzione dell'Appalto

- 11.1 Le opere e i lavori oggetto di Appalto saranno realizzati dall'Impresa Appaltatrice con la propria organizzazione di personale e mezzi e con la gestione a proprio rischio. Pertanto l'Impresa Appaltatrice ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di sede e nel cantiere nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto delle responsabilità ed obbligazioni derivanti dal Contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto della Committente di controllare l'esecuzione del Contratto medesimo da parte dell'Impresa Appaltatrice.
- 11.2 L'Impresa Appaltatrice eserciterà, in via esclusiva, il proprio potere organizzativo, direttivo o comunque di coordinamento nei confronti delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto. In particolare, l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad esercitare in modo tempestivo, continuativo ed efficace detti poteri verso le risorse umane utilizzate, in tutto o in parte, per la realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto.
- 11.3 L'Impresa Appaltatrice, in particolare, con la sottoscrizione del Contratto dichiara di avere tenuto conto, a tutti gli effetti, degli scopi e dell'oggetto del Contratto stesso e di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, possono avere influenza sulla sua esecuzione e sul suo costo, per cui nella determinazione dei propri compensi ha tenuto conto di tutto quanto sopra, rinunciando, quindi, in futuro a qualsiasi riserva o pretesa in proposito. Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di sicurezza, dopo la stipulazione del Contratto, l'Impresa



CLANIUS

Appaltatrice non potrà, più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali debbono essere eseguiti i lavori, nonché gli oneri connessi, e la necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti atti a garantire le condizioni di sicurezza per persone e cose; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione di opere e lavori in cantiere, salvo avverse condizioni meteorologiche di particolare gravità e, comunque, riconosciute ufficialmente dagli Enti Ufficiali preposti.

Articolo 12 - Subappalto

- 12.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i lavori che costituiscono oggetto del Contratto senza il preventivo consenso scritto della Committente.
- 12.2 L'eventuale richiesta di subappalto per opere specialistiche dovrà essere redatta, prima dell'inizio dei lavori, su modulistica predisposta dalla Committente e indirizzata presso la sede di quest'ultima per opportuna approvazione della richiesta. Tale richiesta dovrà specificare le attività che l'Appaltatore intende subappaltare, il piano di committenza, nonché il nominativo del subappaltatore preposto, accludendo la documentazione richiesta dal modulo stesso.
- 12.3 Nel caso di opere o lavori affidati alla Committente da una Pubblica Amministrazione, l'assegnazione in subappalto sarà consentita soltanto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che il subappaltatore dovrà essere in possesso di idonea attestazione SOA e, comunque, dei requisiti di legge.
- 12.4 Il contratto di subappalto dovrà essere stipulato per iscritto, dovrà contenere obblighi e oneri corrispondenti a quelli assunti dall'Impresa Appaltatrice nel Contratto e dovrà essere consegnato in copia alla Committente, a sua richiesta.
- 12.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente stessa da ogni responsabilità attinente l'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto alla Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
- 12.6 Nel caso in cui le attività oggetto di Contratto si debbano svolgere in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, co. 8, lettera g), del D. Lgs. 81/08 con applicazione conseguente delle previsioni del D.P.R. n. 177/2011, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del predetto D.P.R. il ricorso al subappalto non è ammesso, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro del Committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ss.ii.. Le disposizioni del D.P.R. n. 177/2011 si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
- 12.7 L'inosservanza delle norme di cui al presente Articolo o delle prescrizioni della Committente determina la revoca dell'autorizzazione al subappalto e dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice secondo quanto previsto all'Art. 35 delle presenti CGC.



CLANIUS

Articolo 13 - Obblighi dell'Impresa Appaltatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze

- 13.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Impresa Appaltatrice deve assicurare il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di natura normativa, regolamentare e contrattuale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, come modificato e integrato, nonché di tutte le normative specifiche applicabili.
- 13.2 L'Impresa Appaltatrice deve provvedere a quanto previsto dalla legge in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
- 13.3 Con riferimento ai cantieri temporanei e mobili, come definiti dall'art. 89, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa Appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, in relazione ai contenuti dei documenti in materia di sicurezza a essi consegnati, dovranno redigere e trasmettere alla Committente il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo al singolo cantiere interessato dai lavori, di cui all'art. 89 lettera h) del D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato. L'Impresa Appaltatrice e gli eventuali subappaltatori dovranno presentare il proprio POS con congruo anticipo rispetto all'inizio dei relativi lavori al fine di consentire al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nominato a norma del medesimo D. Lgs., la verifica dell'idoneità del POS finalizzata ad assicurarne la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- 13.4 Nel caso in cui le attività oggetto di Contratto si debbano svolgere in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, co. 8, lettera g), del D. Lgs. 81/08 con applicazione conseguente delle previsioni del D.P.R. n. 177/2011, l'Impresa Appaltatrice dovrà puntualmente rispettare la disciplina di cui al predetto D.P.R. n. 177/2011 ss.ii..

13.5 Sistema di gestione della Sicurezza

La Committente ha adottato volontariamente un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001, con il fine di migliorare la sicurezza e la protezione della salute del personale proprio, di quello degli Appaltatori, dei fornitori e terzi.

La suddetta norma prevede che le organizzazioni adottino una Politica della Sicurezza e si assicurino che gli Appaltatori e coloro che operano nei siti per conto della Committente, si conformino a questa politica, per quanto di competenza.

L'Appaltatore si impegna espressamente a rispettare le precisazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e la Politica della Sicurezza della Committente. Si impegna altresì ad osservare le disposizioni dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento per l'Impianto in oggetto, nonché tutte le disposizioni emanate o trasmesse dal Committente, senza per questo essere manlevato dalle proprie responsabilità ai termini di legge, e senza che ciò costituisca titolo per extra compensi per modifiche al programma contrattuale.

13.6 Sistema di gestione Ambientale

La Committente ha adottato volontariamente un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 con il fine di valutare e migliorare l'efficienza ambientale dei propri impianti.

Le suddette norme prevedono che le organizzazioni adottino una Politica Ambientale e si assicurino che gli Appaltatori, Fornitori e coloro che operano nei siti per conto della



CLANIUS

Committente, si conformino a questa politica, per quanto di competenza e nel rispetto di quanto dichiarato in fase di offerta.

L'Appaltatore si impegna espressamente a rispettare le precisazioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale e la Politica Ambientale della Committente. Si impegna altresì ad osservare le disposizioni dei Piani Ambientali per l'Impianto in oggetto, nonché tutte le disposizioni emanate o trasmesse dalla Committente, senza per questo essere manlevato dalle proprie responsabilità ai termini di legge, e senza che ciò costituisca titolo per extra compensi per modifiche al programma contrattuale.

- 13.7 L'inosservanza delle norme di cui al presente Articolo o delle prescrizioni della Committente determina la revoca dell'autorizzazione al subappalto e dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice secondo quanto previsto all'Art. 35 delle presenti CGC.

Articolo 14 - Inizio dei lavori

- 14.1 Ai fini contrattuali la data di inizio dei lavori è quella del giorno in cui la Committente mette a disposizione dell'Impresa Appaltatrice quanto segue:

- a) l'area sulla quale devono essere eseguiti i lavori appaltati;
- b) area sulla quale l'Impresa Appaltatrice deve installare il proprio cantiere, gli uffici, l'officina, i magazzini, i servizi igienico/assistenziali, il parco macchine e gli impianti vari connessi alla attività del cantiere stesso;
- c) i materiali necessari per l'inizio dei lavori, nel caso in cui tali materiali debbano essere forniti dalla Committente;

- 14.2 La data di inizio dei lavori dovrà risultare da regolare verbale redatto e firmato dalle Parti.

Articolo 15 - Modalità di esecuzione dei lavori

- 15.1 L'Impresa Appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori a regola d'arte e secondo i dettami della buona tecnica in conformità al progetto, al programma ed a tutte le condizioni del Contratto.
- 15.2 I lavori eseguiti non a regola d'arte devono essere immediatamente rimossi e eseguiti nuovamente dall'Impresa Appaltatrice, a propria cura e spese, senza diritto a indennizzi o ulteriore corrispettivo.
- 15.3 I materiali da porre in opera saranno approvvigionati dalla Committente o dall'Impresa Appaltatrice a seconda di quanto precisato nelle CPC. In ogni caso dovranno essere approvvigionati dall'Impresa Appaltatrice i materiali occorrenti per le opere provvisorie, per le attrezzature di cantiere, per i materiali di consumo e per quant'altro necessario per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte.
- 15.4 Per tutta la durata del Contratto, la Committente avrà il diritto di effettuare controlli tecnici e contabili sulla corretta esecuzione dello stesso, restando inteso che l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a fornire la massima collaborazione ai funzionari della Committente, senza onere alcuno a carico di quest'ultima.

Articolo 16 - Gestione Materiali

- 16.1 Tutti i materiali che per Contratto devono essere forniti dalla Committente si intendono consegnati all'Impresa Appaltatrice nel luogo contrattualmente convenuto.
- 16.2 Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.
- 16.3 Dal momento della consegna dei materiali nei luoghi convenuti, tutte le operazioni necessarie per il loro carico, trasporto, scarico sul luogo di impiego e disimballaggio sono a carico dell'Impresa Appaltatrice anche se effettuate, per sue esigenze particolari, in più riprese e con deposito intermedio in parchi provvisori. S'intendono a carico dell'Impresa Appaltatrice anche tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese) eseguite entro l'area del cantiere, conseguenti all'eventuale non coincidenza degli arrivi o prelievi dei materiali con i relativi utilizzi.
- 16.4 Nelle operazioni di trasporto si intende compresa quella di pesatura che risultasse necessaria ai fini della contabilizzazione dei lavori o per esigenze di magazzino della Committente.
- 16.5 L'Impresa Appaltatrice all'atto del ritiro dei materiali è tenuta ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i controlli (a titolo esemplificativo: controllo visivo, dimensionale) per accertarne la qualità, lo stato di conservazione e la rispondenza alle specifiche od alle norme citate in Contratto; dal momento della presa in consegna l'Impresa Appaltatrice si assume tutte le responsabilità per ogni danno e/o furto che si dovesse verificare ai materiali stessi.

Articolo 17 - Materiali di risulta

- 17.1 I materiali provenienti da scavi, demolizioni, smontaggi di parti di impianti, lavorazioni di materiale fornito dalla Committente, e quegli oggetti eventualmente rinvenuti e/o trovati restano di proprietà della Committente, salvo diversa specifica indicazione menzionata nelle CPC.
- 17.2 Il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni proprie dell'Impresa Appaltatrice, dovrà essere raccolto, depositato, trasportato e smaltito e/o recuperato, a cura dell'Impresa Appaltatrice stessa, nel rispetto della legislazione nazionale e locale vigente e secondo le indicazioni fornite dalla Committente.

Articolo 18 - Prove, Ispezioni, Controlli e Collaudi dei Lavori

18.1 Generalità

L'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni di qualità contenute nelle "Specifiche di Controllo Qualità" e/o nella "Documentazione Tecnica" e dovrà imporre ai propri Subappaltatori e Subfornitori il rispetto delle suddette prescrizioni per tutta la durata dei lavori, esercitando nei loro confronti idonee attività di sorveglianza, ispezione e controllo.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire le prove richieste dall'Ente Ispettore e/o dagli





CLANIUS

Enti Ufficiali che hanno la competenza nell'approvazione dell'Impianto, per le parti costituenti i lavori di sua competenza.

Tutti gli oneri derivanti dalla ottemperanza di quanto sopra, devono intendersi a carico dell'Appaltatore e pertanto compresi nel Prezzo Totale del Contratto ("**PTC**") indicato nella Lettera d'Ordine.

18.2 Prove, Ispezioni, Controlli e Collaudi dei Lavori

Nel caso in cui, durante le prove o i collaudi effettuati per i lavori, quest'ultimi risultino o dovessero risultare non conformi alle specifiche o comunque presentare difetti, la Committente potrà, a sua discrezione e anche fuori dal Periodo di Garanzia, rimediare, direttamente o tramite Terzi, a tali difetti o non conformità, addebitandone poi i relativi costi all'Appaltatore. I costi richiesti saranno rimborsati al Committente in modo diretto dall'Appaltatore oppure saranno dedotti dal PTC.

Articolo 19 - Oneri conseguenti ad accertamenti e collaudi

- 19.1 Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente avrà diritto di provvedere direttamente all'esecuzione di tali lavori; ogni onere e spesa relativa saranno a carico dell'Appaltatore, fermo restando il diritto della Committente a richiedere oneri per i danni conseguenti.
- 19.2 La Committente potrà richiedere per iscritto all'Appaltatore, ed in qualunque momento, di rimuovere e/o rifare in modo corretto quei lavori che dal punto di vista dei materiali e/o della realizzazione non siano a giudizio della Committente in conformità con il Contratto emesso ed accettato, anche se detti lavori sono già stati sottoposti a test ed anche se sono già stati effettuati pagamenti provvisori.
- 19.3 Qualora la Committente ritenga che la rimozione, la sostituzione e/o il rifacimento si riferiscano o risultino dalla qualità e/o dalle condizioni dei materiali utilizzati ovvero dalle modalità d'esecuzione, tutti i costi di tali rimozioni, sostituzioni o rifacimenti non potranno che essere a carico dell'Appaltatore.
- 19.4 L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eliminare i difetti o le manchevolezze, non dovuti ad eventuale impropria progettazione della Committente, che emergessero da accertamenti o collaudi anche in corso d'opera.
- 19.5 La Committente ha piena facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, e quant'altro necessario perché i lavori eseguiti siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali, alle finalità dell'Appalto ed alle norme di legge.
- 19.6 L'Impresa Appaltatrice deve provvedervi, a sua cura e spese, entro il termine fissato dalla Committente.

Articolo 20 - Completamento dei lavori

- 20.1 A seguito del completamento dei lavori, l'Impresa Appaltatrice deve provvedere senza indugio a rimuovere le proprie installazioni ed impianti (comprese le eventuali fondazioni), a ripristinare l'area così come le era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate.



CLANIUS

20.2 Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, la Committente inviterà per iscritto l'Impresa Appaltatrice a provvedervi e, in difetto, la Committente potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice e la Committente potrà trattenere i relativi importi da quanto dovuto all'Impresa Appaltatrice stessa.

Articolo 21 - Oneri dell'Impresa Appaltatrice

21.1 Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d'opera, attrezzature e forniture previsti dal Contratto, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte, entro i termini stabiliti, di tutti le attività che costituiscono l'oggetto del Contratto, comprese le prestazioni accessorie richieste dalla natura del progetto e quelle richieste dalla Committente nel corso dell'esecuzione, in modo di mettere le opere appaltate a disposizione della Committente in condizione di normale godimento, senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della stessa.

21.2 Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico dell'Impresa Appaltatrice anche i seguenti oneri:

- a) imposte, tasse e contributi in genere di propria competenza;
- b) spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per il completamento dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili all'Impresa Appaltatrice e se ne richieda lo spostamento per necessità della Committente; in questo caso sono a carico dell'Impresa Appaltatrice anche le spese relative alla bonifica e consolidamento del nuovo cantiere e relativi accessi. Resta inteso che nel caso di spostamenti del cantiere richiesti dalla Committente prima della data prevista per il completamento dei lavori, all'Impresa Appaltatrice competerà il semplice rimborso delle spese vive da concordarsi preventivamente;
- c) spese di allacciamento, derivazione e distribuzione di acqua, energia elettrica e sua eventuale trasformazione a valle dei punti di presa;
- d) custodia, vigilanza e responsabilità del cantiere estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dalla Committente.

Articolo 22 - Obblighi informativi dell'Impresa Appaltatrice

22.1 Nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, prima della data di inizio lavori, l'Impresa Appaltatrice deve consegnare alla Committente la seguente documentazione:

- a. il certificato di iscrizione alla CCIAA;
- b. il numero delle posizioni assicurative INPS ed INAIL;
- c. la dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d. dichiarazioni circa le coperture assicurative (RCT ed infortuni personale);
- e. **autocertificazione** del possesso dei **requisiti di idoneità** tecnico professionale;



CLANIUS

f. la polizza assicurativa RCO (entro primo Stato Avanzamento Lavori).

22.2 Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo e della liquidazione finale a saldo, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare alla Committente la documentazione elencata nel paragrafo successivo, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi da parte sua e, in caso di utilizzo di lavoratori in distacco, da parte del rispettivo datore di lavoro. Tale documentazione deve riguardare i lavoratori impegnati nell'Appalto e deve essere riferita al periodo antecedente il pagamento della rata di corrispettivo del Contratto di Appalto. In caso di subappalto, l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire la medesima documentazione di cui al presente punto riferita al subappaltatore.

La documentazione da consegnare è la seguente:

- a) la dichiarazione unica di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- b) "Appendice Contrattuale" e "Dichiarazione" di regolarità retributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale che si allegano al presente Contratto.

La predetta documentazione andrà allegata alla fattura per eventuali verifiche sull'esatta regolarità dei contributi previdenziali, assicurativi, dei trattamenti. La mancata trasmissione di quanto sopra richiesto comporterà la sospensione dei pagamenti.

22.3 Resta inteso che l'acquisizione della sopra menzionata documentazione da parte della Committente non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell'Impresa Appaltatrice e di conseguenza anche di un eventuale subappaltatore in caso di inadempimento dei propri obblighi.

22.4 Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice o il subappaltatore non risultino in regola con l'adempimento dei versamenti retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori dallo stesso impiegati nell'esecuzione del Contratto, ovvero risulti, ad insindacabile giudizio della Committente, che le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori impegnati nell'Appalto non siano coerenti con le prestazioni concretamente espletate, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

22.5 Relativamente ai lavori nel cantiere, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l'Impresa Appaltatrice, relativamente a tutte le imprese presenti in cantiere (ivi compresi eventuali subappaltatori) ha l'obbligo di rendere disponibile nell'ambito del cantiere tutta la documentazione che i datori di lavoro sono obbligati a detenere ed aggiornare in base alla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Libro Unico del lavoro con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere, aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano in cantiere;
- b) per i lavoratori extracomunitari, l'Impresa Appaltatrice deve produrre il relativo permesso di soggiorno;
- c) registro infortuni aggiornato;
- d) eventuali comunicazioni di assunzione;
- e) DURC che dovrà essere aggiornato mensilmente;
- f) documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- g) documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 81/2008, come modificato e integrato, circa propri impianti di cantiere, il Piano Operativo della sicurezza, il piano di montaggio/smontaggio ponteggi.



CLANIUS

Articolo 23 - Responsabilità e obblighi di manleva dell'Impresa Appaltatrice

- 23.1 L'Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a soddisfare tutte le richieste, ad ottemperare a tutti i controlli e ad eseguire tutte le prove richieste da autorità ed enti competenti, ad eccezione di quelli che per legge o espressa indicazione nel Contratto sono posti a carico della Committente, per i quali comunque l'Impresa Appaltatrice stessa è tenuta a prestare l'assistenza eventualmente necessaria.
- 23.2 L'Impresa Appaltatrice sarà responsabile e risarcirà la Committente per i danni, distruzioni o perdita di beni di proprietà della Committente, o dalla stessa affidati all'Impresa Appaltatrice e che siano imputabili all'Impresa Appaltatrice stessa e/o ai suoi subfornitori, e/o ai suoi subappaltatori.
- 23.3 L'Impresa Appaltatrice si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi costo, spesa, onere o pagamento eseguito a qualsiasi titolo derivante da o conseguente a, in via diretta o indiretta, eventuali pretese vantate da terzi nei confronti della stessa Committente per danni causati dall'Impresa Appaltatrice, anche mediante i propri dipendenti subordinati, parasubordinati, collaboratori e/o subappaltatori, nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto. In tali ipotesi, la Committente avrà la facoltà di sospendere eventuali pagamenti dovuti all'Impresa Appaltatrice ai sensi del Contratto sino alla completa copertura degli importi richiesti dai terzi e/o dei costi sostenuti dalla Committente ai sensi del presente paragrafo e l'Impresa Appaltatrice autorizza sin d'ora la Committente a compensare, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., il proprio credito dovuto a titolo di manleva ai sensi del presente paragrafo con qualsiasi importo dovuto a titolo di prezzo maturato o maturando e ancora non pagato da parte della Committente ai sensi del Contratto, sino alla concorrenza del credito dovuto a titolo di manleva.
- 23.4 L'Impresa Appaltatrice deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'Appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 251/2004, l'Impresa Appaltatrice si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte dell'Impresa Appaltatrice degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti. Resta inteso che l'Impresa Appaltatrice deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente paragrafo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente. L'Impresa Appaltatrice si impegna comunque a manlevare e tenere indenne la Committente in relazione a pretese avanzate dai dipendenti dei suoi subappaltatori nel caso di mancata o parziale corresponsione degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai dipendenti dei subappaltatori stessi.
- 23.5 L'Impresa Appaltatrice è tenuta a presentare, su richiesta della Committente, apposita quietanza rilasciata dai propri dipendenti attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo nonché idonea certificazione di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie.
- 23.6 L'Impresa Appaltatrice si impegna a non prendere contatti, diretti od indiretti, con il personale dipendente da altre imprese operanti per la Committente o dipendenti dalla Committente



CLANIUS

stessa, al fine di assumerlo o assicurarsene altrimenti la collaborazione.

- 23.7 L'Impresa Appaltatrice si obbliga, nelle ipotesi in cui sostituisca un precedente appaltatore nell'esecuzione dell'Appalto e si applichino al caso di specie previsioni di legge, regolamentari, contratti collettivi e/o qualsiasi ulteriore disciplina che determini l'obbligo di continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nel cantiere, ad adempiere a tali impegni manlevando da qualsivoglia responsabilità la Committente. In queste ipotesi, l'efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. al regolare adempimento dei predetti obblighi.

Articolo 24 - Oneri della Committente

24.1 Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico della Committente i seguenti oneri:

- a) le spese ad essa riferibili relative alla stesura ed alla eventuale registrazione del Contratto, IVA o altre imposte che dovessero sostituirla;
- b) messa a disposizione dell'area, accessibile, necessaria per l'installazione del cantiere dell'Impresa Appaltatrice (uffici, impianti, magazzini e servizi) e dell'area, accessibile, destinata alla realizzazione delle opere appaltate;
- c) ove previsto nelle CPC, l'eventuale fornitura di energia elettrica ed acqua rese ai punti di presa preesistenti;
- d) la comunicazione all'Impresa Appaltatrice dei rischi di area e dei piani di emergenza;
- e) la comunicazione dei rischi residui presenti nell'area di lavoro e le relative prescrizioni mediante il permesso di lavoro.

Articolo 25 – Variazioni

25.1 La Committente può disporre senza limitazioni variazioni e/o modifiche delle attività sia per quanto riguarda il progetto che per quanto riguarda il programma. L'Impresa Appaltatrice deve in ogni caso uniformarsi a tali disposizioni. Resta convenuto che tali variazioni o modifiche, laddove determinino un extra onere espressamente autorizzato dalla Committente, saranno remunerate secondo i prezzi contrattuali.

Articolo 26 - Prezzi

26.1 L'Appaltatore dichiara che, prima di pattuire i prezzi (IVA esclusa) ha visitato i luoghi in cui dovranno essere seguiti i lavori e di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari, politiche e sindacali che possano influire sulla determinazione dei prezzi. L'Appaltatore, inoltre, ha tenuto conto nella formulazione del prezzo, a titolo esemplificativo ma non limitativo, delle condizioni meteorologiche, sanitarie, delle possibilità di approvvigionamento dei materiali, delle possibilità di transito, della distanza del cantiere dai



CLANIUS

centri abitati, della disponibilità di mezzi di trasporto, della reperibilità e del costo effettivo della manodopera, dell'eventuale obbligo di assunzione di manodopera locale.

- 26.2 L'Appaltatore, inoltre, riconosce espressamente come in fase di offerta gli sia stata data la possibilità di indicare eventuali deroghe, esclusioni o chiarimenti, o aggiungere prezzi supplementari che, secondo il parere dell'Appaltatore, fossero necessari per meglio definire gli oneri relativi al lavoro. Tali oneri sono stati finalizzati prima dell'assegnazione del Contratto e pertanto inclusi nei prezzi e nel Contratto stesso.
- 26.3 Non verrà, pertanto, riconosciuto alcun importo a fronte di oneri ed opere previsti dal Contratto a carico dell'Appaltatore per i quali non risulti un corrispondente specifico prezzo in quanto l'onere relativo si intende già compreso nei prezzi definiti contrattualmente, così come finalizzati durante la negoziazione.
- 26.4 Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori risulta dall'applicazione dei prezzi contrattuali. In particolare, per i contratti ove sono previste forme di compenso a misura, i prezzi unitari contrattuali saranno applicati ai quantitativi che risultano dalla contabilizzazione dei lavori eseguiti in accordo alle norme di misurazione previste dalle declaratorie contrattuali.
- 26.5 I prezzi che costituiscono il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto sono esclusivamente quelli stabiliti nei documenti contrattuali.
- 26.6 Essi si intendono remunerativi nel loro complesso e, con la firma del Contratto, sono accettati dall'Impresa Appaltatrice a tutto suo rischio in base a calcoli di sua convenienza.
- 26.7 I prezzi comprendono e compensano tutto quanto è necessario per eseguire e completare l'opera a regola d'arte. Sono quindi compresi e compensati la licenza di diritti di proprietà industriale, i costi relativi al personale, alle forniture, alle attrezzature e mezzi d'opera, affitti, noleggi, prestazioni, acquisti dei materiali di competenza dell'Impresa Appaltatrice, compresi quelli di consumo, spese per viaggi e trasferte, spese generali, assicurazioni ed utili aziendali, gli oneri di sicurezza.
- 26.8 Nessun onere, di qualsiasi tipo ed entità, può essere ritenuto non compreso e compensato dai prezzi contrattualmente convenuti, salvo che sia espressamente convenuto altrimenti nei documenti contrattuali.
- 26.9 L'Impresa Appaltatrice si impegna di conseguenza a non sollevare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno per valutazione erronea od insufficiente dell'oggetto dell'Appalto e di quanto necessario per realizzarlo, dovuta a qualsiasi ragione, compresa l'asserita insufficienza degli elementi forniti dalla Committente ed eventuali maggiori e impreviste difficoltà di esecuzione.
- 26.10 Salvo diversa pattuizione contrattuale, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili anche qualora si dovessero verificare incrementi anche imprevedibili dei costi di produzione nonché impreviste difficoltà di esecuzione dei lavori. Nulla pertanto, verrà riconosciuto all'Appaltatore a titolo di variabilità prezzi indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi a norma dell'Art. 1664 c.c.
- 26.11 La rinuncia al diritto di invocare per i casi suddetti la variabilità dei prezzi è fatta dall'Impresa Appaltatrice in considerazione del fatto che i prezzi sono stati consensualmente determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi.
- 26.12 L'Appaltatore dichiara inoltre di rinunciare espressamente a quanto previsto dall'Art. 1467 c.c.
- 26.13 L'importo di contabilità delle attività finale potrà variare in aumento o in diminuzione senza che tali variazioni costituiscano per l'Appaltatore titolo per extra compensi.



CLANIUS

26.14 In caso di variazione dello scopo di appalto, durante l'esecuzione dell'ordine, il relativo adeguamento economico verrà determinato sulla base dei prezzi regolarmente applicati dalla Committente, restando inteso che, a tal fine, detti prezzi si considereranno fissi ed invariabili fino alla data di effettiva consegna della fornitura e comunque per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di inizio del programma cronologico.

Articolo 27 - Nuovi prezzi

27.1 Se nel corso dei lavori si rendesse necessaria la determinazione di prezzi non previsti in sede di stipulazione del Contratto, la Committente e l'Impresa Appaltatrice provvederanno, di comune accordo, alla loro definizione.

27.2 I nuovi prezzi concordati saranno oggetto di una modifica scritta del Contratto.

Articolo 28 - Modalità di contabilizzazione dei lavori

28.1 Salvo diversa pattuizione contrattuale, le quantità dei lavori ordinati ed eseguiti verranno determinate in contraddittorio sulla base degli elaborati grafici e specifiche tecniche di riferimento e le norme di misurazione riportate nei prezziari, se richiamati.

28.2 Qualora ciò non sia possibile, le quantità da contabilizzare verranno determinate sempre in contraddittorio, ma con rilievi in campo e/o da eventuali documenti di pesatura.

28.3 Il compenso verrà determinato come segue:

a) per i lavori a misura: prezzi unitari contrattuali, fatto salvo diverso accordo intervenuto per iscritto fra le Parti;

b) a corpo (forfait): accordo preventivo sul prezzo totale onnicomprensivo;

c) a *cost plus fee*: ai sensi di quanto eventualmente prescritto nel Contratto;

28.4 Richiesta di esecuzione di lavori non previsti nel Contratto

La richiesta di esecuzione di lavori non previsti nel Contratto (c.d. Lavori Extra), originata direttamente dalla Committente o sollecitata dall'Impresa Appaltatrice, dovrà sempre essere concordata fra le Parti prima dell'esecuzione del Lavoro Extra. Non saranno riconosciuti validi, ai fini della contabilità dei lavori, le richieste avanzate dall'Impresa Appaltatrice finalizzate al riconoscimento di Lavori Extra non concordati con la Committente per il singolo lavoro e/o prestazione che si trovi, al momento della sollecitazione, in avanzata fase di esecuzione oppure completato.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire quei lavori che si rendessero necessari durante la esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto in quanto dipendenti da situazioni di esecuzione straordinaria, imprevedibile o da altro motivo di natura contingente non imputabili all'impresa appaltatrice ma richiesti dalla Committente.

Detti lavori dovranno avere come oggetto le stesse caratteristiche tecniche dei lavori oggetto del presente contratto e svilupparsi nell'ambito dello stesso sito.



CLANIUS

Il lavoro extra dovrà essere presentato per la contabilizzazione dell'impresa appaltatrice alla Committente corredato di tutta la documentazione comprovante i lavori extra eseguiti (rapportini, disegni, proposte tecniche, ecc.).

Le forme di compenso saranno al precedente articolo 28.3.

Non saranno riconosciuti validi, ai fini della contabilità dei lavori, le richieste di riconoscimento di Lavoro Extra avanzate dall'impresa appaltatrice per il singolo lavoro e/o prestazione che si trovi, al momento della sollecitazione in avanzata fase di esecuzione oppure completato.

Il Lavoro Extra, il cui compenso sia stato preventivamente concordato con la Committente, dovrà essere certificato da Rapportini Giornalieri indicanti la mano d'opera, i mezzi ed i materiali che sono stati impiegati.

I Rapportini verranno consegnati al SM al termine della stessa giornata cui si riferiscono o al massimo entro le ore 10 (dieci) del giorno successivo, onde permettere la certificazione e la firma per approvazione da parte dello stesso.

Non saranno riconosciuti validi ai fini della contabilità dei lavori, i Rapportini emessi dopo l'effettuazione delle prestazioni, non consegnati nei termini di tempo precisati e/o non completi delle indicazioni richieste, e comunque presentati oltre la prima quindicina del mese in cui dovranno essere inseriti in Contabilità Lavori.

Articolo 29 - Documenti per la contabilizzazione dei lavori

29.1 La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata dall'Impresa Appaltatrice, mediante elaborazione sul proprio sistema informatico, in accordo alle istruzioni impartite dalla Committente.

a) Giornale dei lavori

E' redatto dal SM/CSM; giornalmente è annotato l'ordine, il modo ed il sistema di sviluppo dell'esecuzione delle opere, la forza del cantiere ed i mezzi d'opera impiegati dall'Impresa Appaltatrice, nonché le circostanze ed i fatti che possono influire sull'esecuzione, comprese osservazioni meteorologiche e idrometriche, indicazioni sulla natura e stato dei terreni ed altri elementi di particolare interesse. Nel Giornale dei lavori viene fatta menzione del verbale di inizio e Verbale di Accettazione dei Lavori, di eventuali sospensioni e riprese degli stessi, dei collaudi, delle disposizioni e delle osservazioni indirizzate all'Impresa Appaltatrice.

Ogni pagina del Giornale dei lavori deve essere sottoscritta dalle parti, con diritto dell'Impresa Appaltatrice di inserire eventuali osservazioni o contestazioni.

b) Stato avanzamento lavori (SAL)

E' il documento contabile emesso in base alle risultanze del Registro di contabilità per la determinazione degli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere all'Impresa Appaltatrice a norma di Contratto.

c) Stato avanzamento lavori finale (SAL- FINALE)

Rispecchia lo stato dei lavori completati ed accettati dalla Committente. Con la sua firma l'Impresa Appaltatrice ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta o pretesa.

29.2 Tutte le contestazioni sollevate dall'Impresa Appaltatrice saranno risolte in contraddittorio prima della stesura e firma dello Stato Avanzamento Lavori Finale.

29.3 Qualsiasi contabilizzazione dei lavori potrà essere effettuata esclusivamente alla ricezione del



CLANIUS

Contratto controfirmato dal Legale Rappresentante *p.t.* dell'Impresa Appaltatrice, oppure da persona all'uopo delegata per iscritto, in segno di accettazione incondizionata.

Articolo 30 - Fatturazione, Modalità e termini di pagamento

30.1 Le fatture potranno essere emesse dall'Impresa Appaltatrice solo in seguito al rilascio della Contabilizzazione dei Lavori rilasciata dal CM e firmato dalle Parti e secondo la normativa vigente e s.s.m.i.

L'Impresa Appaltatrice, ove previsto, dovrà informare la Committente per iscritto allorché l'importo fatturato raggiunga l'80% del PTC, così come definito ai sensi della Lettera d'Ordine. In caso di mancata informazione del raggiungimento della soglia del 80% del PTC alla presentazione della fattura che determina il superamento di detta soglia, l'Impresa Appaltatrice non avrà diritto alla contabilizzazione dei corrispettivi eventualmente eccedenti il PTC. Il PTC potrà essere superato soltanto in seguito alla emissione di apposita modifica della Lettera d'Ordine.

Resta convenuto che le singole quantità dei lavori potranno variare senza alcuna limitazione e senza che sia dovuto alcun extra compenso all'Impresa Appaltatrice oltre ai prezzi contrattuali. Inoltre, l'importo di contabilità dei lavori finale potrà variare in aumento o in diminuzione senza che tali variazioni costituiscano per l'Impresa Appaltatrice titolo per extra compensi e/o modifiche al Programma Contrattuale. Resta inteso che nulla è dovuto all'Impresa Appaltatrice in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo autorizzato alla data di scadenza contrattuale.

30.2 I termini e le modalità di pagamento delle opere appaltate sono stabiliti dalla Lettera d'Ordine. All'atto del pagamento la Committente ha diritto di ritenere, dalle somme dovute all'Impresa Appaltatrice, gli importi corrispondenti ad addebiti a carico di quest'ultimo, da qualunque ragione o diritto derivino anche per eventuali differenze di misure e conteggi rilevati al momento dell'accertamento dell'ammontare definitivo dei lavori e del collaudo. Ogni pagamento effettuato prima dell'accettazione delle opere, anche se riferito a parti specificamente indicate, costituisce semplice acconto e non implica accettazione.

Articolo 31 - Assicurazione

31.1 L'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare e mantenere in vigore, a propria cura e spese, con primarie compagnie di assicurazione, per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, le assicurazioni previste dalla legge e quelle di seguito elencate:

a) *responsabilità civile verso terzi (RCT)*

assicurazione di responsabilità civile verso terzi, con massimale contrattuale indicato dalla Committente, per singolo evento che causi infortuni e/o morte di persone, perdite e/o danni;

b) *assicurazione contro gli infortuni*



CLANIUS

assicurazione contro gli infortuni di tutto il proprio personale in aggiunta alle eventuali coperture di legge, i cui massimali non potranno essere inferiori, per ciascuna persona, ai seguenti valori:

- in caso di morte: 7 volte la retribuzione annua;
- in caso di invalidità permanente: 5 volte la retribuzione annua;

- 31.2 Eventuali franchigie incluse nelle polizze di cui sopra sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.
- 31.3 Tutte le polizze assicurative stipulate dall'Impresa Appaltatrice devono contenere la seguente clausola di rinuncia dei diritti di surrogazione: *"Gli assicuratori rinunciano espressamente ai loro diritti espliciti ed impliciti di surrogazione nei confronti della Committente, sue consociate, loro assicuratori, dipendenti e rappresentanti."*
- 31.4 L'Impresa Appaltatrice non potrà iniziare alcuna attività in cantiere finché non avrà inoltrato alla Committente le dichiarazioni di vigenza assicurativa rilasciate dalla compagnia di assicurazione, dal broker o dall'agente, contenenti le informazioni richieste dalla Committente, a conferma delle avvenute coperture assicurative.
- 31.5 Inoltre l'Impresa Appaltatrice dovrà inserire in eventuali subappalti clausole uguali a quelle del presente Articolo per regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e mantenere operanti polizze assicurative, e dovrà controllare, sia prima dell'inizio dei lavori che durante l'esecuzione degli stessi, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle clausole del presente Articolo nonché la loro validità nel tempo; di tutto ciò l'Impresa Appaltatrice deve dare responsabile conferma alla Committente.
- 31.6 In ogni caso gli obblighi e/o gli adempimenti assicurativi di cui al presente Articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Impresa Appaltatrice, dei suoi subappaltatori/lavoratori autonomi, loro dipendenti e comunque delle persone di cui devono rispondere.

Articolo 32 - Garanzia

- 32.1 L'Impresa Appaltatrice è tenuta alla garanzia dell'esecuzione a regola d'arte e secondo i dettami della buona tecnica dell'opera che deve risultare indenne anche da difetti occulti.
- 32.2 Il periodo di garanzia è stabilito dal Contratto e decorre dalla data del collaudo definitivo con esito favorevole o dal certificato di regolare esecuzione. Durante il periodo di garanzia l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eliminare, a propria cura e spese, con il minimo pregiudizio per l'uso dell'opera, difformità e vizi dell'opera stessa.
- 32.3 Per le parti riparate, sostituite o rifatte la garanzia si intende rinnovata per il medesimo periodo a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi effettuati.
- 32.4 Nel caso di rovina di edifici o di altri beni immobili vale il disposto dell'art. 1669 del codice civile.

Articolo 33 - Proroghe e sospensioni

- 33.1 Il tempo concordato per il completamento delle opere, così come previsto nel Contratto, si intende tassativo e l'Impresa Appaltatrice non potrà addurre alcuna giustificazione per eventuali ritardi.



CLANIUS

- 33.2 Qualora, tuttavia, nel corso dell'esecuzione si verificassero circostanze indipendenti dalla volontà dell'Impresa Appaltatrice o eventi di forza maggiore, che impedissero all'Impresa Appaltatrice di completare le opere nel tempo stabilito, l'Impresa Appaltatrice dovrà inviare immediatamente alla Committente una richiesta di proroga con motivazione dei ritardi.
- 33.3 Salvo eventi di forza maggiore, la concessione della proroga sarà a discrezione della Committente, la quale ne fisserà la durata, tenendo conto dei motivi addotti e della diligenza dimostrata dall'Impresa Appaltatrice per evitare il ritardo.
- 33.4 La concessione della proroga avverrà mediante comunicazione scritta all'Impresa Appaltatrice.
- 33.5 La Committente ha il diritto in qualunque momento di far sospendere l'esecuzione delle opere, in tutto o in parte, dandone avviso scritto all'Impresa Appaltatrice. La sospensione potrà essere richiesta solamente dalla Committente all'Impresa Appaltatrice e non viceversa.
- 33.6 L'Impresa Appaltatrice interromperà ogni attività sull'intera opera o su quella parte delle opere la cui esecuzione è stata sospesa, alla data fissata dalla Committente. Nel caso in cui la sospensione venga richiesta per una parte soltanto delle opere, l'Impresa Appaltatrice continuerà le sue prestazioni sulle parti delle opere non sospese.
- 33.7 La sospensione non limiterà né annullerà gli obblighi e le responsabilità dell'Impresa Appaltatrice come definiti dal Contratto.
- 33.8 Per il periodo di sospensione l'Impresa Appaltatrice non potrà avanzare alcuna richiesta di riconoscimento di mancato guadagno, interessi passivi o simili, ma avrà diritto al rimborso, da parte della Committente, di eventuali costi diretti dimostrabili, come spese di viaggi per spostamento del personale ed attrezzature, spese di personale mantenuto in cantiere durante il periodo di sospensione, previa autorizzazione della Committente, ed altri eventuali costi da stabilirsi caso per caso che effettivamente gli derivassero dalla sospensione dei lavori.
- 33.9 Il termine del periodo di sospensione sarà reso noto all'Impresa Appaltatrice mediante comunicazione scritta della Committente.
- 33.10 I giorni di sospensione non verranno computati tra quelli contrattualmente previsti per l'esecuzione delle opere.
- 33.11 La Committente ha il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori nel caso di inadempimento dell'Impresa Appaltatrice o in una emergenza che metta in pericolo vite umane o beni o in caso di provvedimenti delle autorità. In tal caso nessun compenso sarà dovuto da parte della Committente in relazione agli eventuali costi supplementari sostenuti dall'Impresa Appaltatrice in conseguenza di tale sospensione.
- 33.12 Se entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione la Committente non dovesse notificare all'Impresa Appaltatrice di riprendere l'esecuzione dei lavori, le Parti si incontreranno per concordare i provvedimenti da assumere.

Articolo 34 - Forza maggiore

- 34.1 Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una Parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sarà considerato inadempimento nell'ambito del Contratto e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle obbligazioni delle Parti secondo quanto di seguito stabilito.



CLANIUS

- 34.2 E' considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto alle parti.
- 34.3 Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore agli effetti del presente Articolo nei casi di scioperi di carattere nazionale o generali del settore in cui opera l'Impresa Appaltatrice. Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati all'azienda dell'Impresa Appaltatrice o dei suoi subfornitori e subappaltatori.
- 34.4 In ogni caso, la mancanza di materiali o di mano d'opera non sarà considerata evento di forza maggiore.
- 34.5 Al verificarsi di un evento di forza maggiore la Parte interessata informerà, per iscritto, l'altra Parte dell'esistenza di tale evento e della stima della sua durata.
- 34.6 La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovrà essere rimossa dalla Parte interessata se ciò sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerità ed ogni attività relativa al Contratto dovrà essere ripresa il più rapidamente possibile.
- 34.7 La natura e la durata dell'evento di forza maggiore dovranno essere certificate dagli Enti ed Autorità competenti, ove possibile, e comunque segnalate all'altra Parte.
- 34.8 A seguito di tali certificazioni o segnalazioni verranno concordati dalle Parti nuovi termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una nuova data di completamento delle opere.

Articolo 35 - Risoluzione per inadempimento

- 35.1 Qualora la Committente riscontri che l'esecuzione dei lavori non venga effettuata in conformità al Contratto o a regola d'arte, potrà intimare all'Impresa Appaltatrice di sanare l'esecuzione irregolare.
- 35.2 Trascorsi inutilmente 7 (sette) giorni dal ricevimento della diffida, l'Impresa Appaltatrice diverrà inadempiente e la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1454 del codice civile per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice.
- 35.3 La Committente avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 del codice civile nel caso di violazione da parte dell'Impresa Appaltatrice delle obbligazioni di cui agli Artt. 12 (subappalto); 13 (obblighi dell'Impresa Appaltatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze); 19.3 (vizi, difetti e difformità in corso d'opera); 22.4 (mancato adempimento dei versamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi) e 31 (assicurazione) delle presenti CGC.
- 35.4 Le Parti dichiarano e convengono altresì come ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono inadempimenti di non scarsa importanza che determinano la risoluzione di diritto del Contratto, così come meglio descritto al successivo paragrafo "Scioglimento del Contratto":
- a) il ritardo nell'attivazione da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi superiore a 3 (tre) giorni rispetto al Programma Lavori, ovvero nel corso di validità dell'appalto la somma dei ritardi superiore a 10 (dieci) giorni rispetto al Programma Lavori;
 - b) l'ammontare della somma delle penali di cui all'art. 11 delle CPC superiore al 10% dell'importo complessivo del Contratto;
 - c) la violazione del divieto di cessione del contratto e del credito previsto ai sensi del



CLANIUS

Contratto, ove non espressamente autorizzato dalla Committente;

- 35.5 Nell'ipotesi prevista dal presente articolo la Committente corrisponderà all'Impresa Appaltatrice un corrispettivo pari ai costi da essa sostenuti in relazione alla realizzazione dei lavori fino alla data della risoluzione, dedotte tutte le somme già ricevute dalla Committente a titolo di compenso in base al Contratto e le ulteriori somme dovute dall'Impresa Appaltatrice alla Committente a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.
- 35.6 In caso di risoluzione del Contratto la Committente:
- a) acquisirà la proprietà di tutti i materiali, delle apparecchiature e di quant'altro destinato ad essere incorporato nelle opere, forniti o approvvigionati dall'Impresa Appaltatrice, e acquisirà immediatamente il possesso della parte delle opere realizzate
 - b) avrà il diritto di completare le opere o farle completare da terzi; a tal fine avrà diritto di utilizzare fino al completamento dei lavori le attrezzature e gli impianti di cantiere dell'Impresa Appaltatrice corrispondendo ad esso in corrispettivo della locazione di tali mezzi un equo canone;
 - c) avrà inoltre diritto di succedere nei contratti con i subfornitori ed i subappaltatori in accordo a quanto previsto all'Art. 12 delle presenti CGC.
- 35.7 Qualora la Committente decida di non trattenere ed usare, in tutto o in parte, gli impianti e le attrezzature di cantiere dell'Impresa Appaltatrice, questa ultima dovrà prontamente rimuoverli dopo averne ricevuto richiesta in tal senso dalla Committente.

Articolo 36 - Recesso

- 36.1 Recesso per stato di insolvenza: In caso di insolvenza dell' Impresa Appaltatrice, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria ("Evento Rilevante"), la Committente avrà la facoltà di recedere, senza preavviso dal Contratto, mediante comunicazione scritta ovvero, nel caso in cui l'Evento Rilevante sia causato da inadempimento imputabile all' Impresa Appaltatrice, avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 36.2 La Committente avrà diritto in ogni momento, di recedere dal Contratto dandone avviso scritto all'Impresa Appaltatrice.
- 36.3 Il recesso avrà effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo al ricevimento da parte dell'Impresa Appaltatrice dell'avviso di recesso, fatto salvo diverso termine previsto da norme di legge inderogabili.
- 36.3 Dalla data di efficacia del recesso, la Committente acquisirà la proprietà dei materiali, delle apparecchiature e quant'altro destinato ad essere incorporato nelle opere, forniti o approvvigionati dall'Impresa Appaltatrice, che non siano già di sua proprietà e acquisirà immediato possesso della parte delle opere realizzate.
- 36.4 In caso di recesso nessun corrispettivo sarà dovuto a titolo di penale da parte della Committente, che pagherà all'Impresa Appaltatrice, con piena liberazione di qualsiasi altro obbligo nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, i soli lavori eseguiti regolarmente, completati ed accettati dalla Committente, al netto di importi dovuti, a qualsivoglia titolo, dall'Impresa Appaltatrice alla Committente.



CLANIUS

Articolo 37 - Cessione del Contratto e dei crediti

- 37.1 Fatto salvo quanto qui previsto, il Contratto non potrà essere ceduto senza il preventivo assenso scritto della Parte ceduta.
- 37.2 Resta comunque inteso che la Committente avrà la facoltà di cedere il Contratto (i) a qualsiasi società sua controllata o affiliata o a società sua controllante; (ii) in seguito ad una cessione o ad un trasferimento di sostanzialmente tutti i beni della Committente; (iii) in virtù di qualsiasi operazione di finanziamento, fusione o riorganizzazione della Committente.
- 37.3 Fatta salva autorizzazione scritta da parte della Committente, all'Impresa Appaltatrice è fatto espresso divieto di cedere a titolo oneroso o gratuito ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile qualsiasi credito maturato o da maturarsi in ragione e ai sensi del Contratto e, a questo riguardo, le Parti convengono che la fattura emessa dall'Impresa Appaltatrice e portante i crediti maturati a titolo di prezzo o di anticipo del prezzo dovrà obbligatoriamente indicare la seguente dicitura: *"Il credito derivante dalle attività di cui alla presente fattura non è cedibile ai terzi ai sensi dell'articolo 1260, 2° co., c.c."*.

Articolo 38 - Riservatezza

- 38.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (nel seguito "GDPR"), l'impresa appaltatrice dichiara che l'acquisizione ovvero la conoscenza dei suddetti dati è obbligatoria e necessaria alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto.
- 38.2 In conformità a quanto previsto dal GDPR, i dati della Committente di cui verrà a conoscenza l'impresa appaltatrice nel corso dello svolgimento del rapporto dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente Contratto.
- 38.3 I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa vigente.
- 38.4 L'impresa appaltatrice garantisce la completa segretezza, riservatezza e confidenzialità su ogni dato personale, informazione aziendale, documento o cognizione che, in qualsiasi forma, dovesse ricevere dalla Committente o di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della propria prestazione contrattuale.
- 38.5 L'impresa appaltatrice si obbliga a non divulgare a terzi i dati personali, le informazioni aziendali, i documenti o le cognizioni che, in qualsiasi forma, dovesse ricevere dalla Committente o di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della propria prestazione contrattuale. In particolare, l'impresa appaltatrice si obbliga nei confronti della Committente a:
- a) conservare e custodire con diligenza i dati personali e le informazioni della Committente di cui entrerà in possesso successivamente alla data di accettazione del presente Contratto, attuando tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate ed idonee a garantire la protezione dei dati, in conformità con quanto previsto dal GDPR;
 - b) significare alle persone autorizzate ad avere accesso a dati personali e informazioni della Committente, quali consulenti, dipendenti e collaboratori, che i dati personali e informazioni cui accedono devono essere considerate di natura strettamente riservata;
 - c) impedire che persone non autorizzate possano avere accesso a dati personali e informazioni della Committente;



CLANIUS

- d) utilizzare o consentire l'utilizzo da parte di terzi di dati personali e informazioni della Committente di cui sia in possesso, esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo e previo accordo scritto con la Committente;
- e) Titolare del Trattamento è Clanius S.c. a r.l., con sede legale in Via Reno, 3/5 - 00198 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'avvocato Immacolata Gallo, domiciliata per la carica presso la sede legale di GEKO.
- f) Le Parti assumono piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c..

Articolo 39 - Trattamento dei Dati Personali e Nomina del Responsabile

- 39.1 L'impresa appaltatrice è nominato quale Responsabile Esterno per il Trattamento dei dati personali e particolari e di quelli dei dipendenti e consulenti di GEKO, limitatamente a quei dati che siano oggetto di trattamento da parte del fornitore in esecuzione del Contratto.
- 39.2 Nell'ambito di tale nomina l'impresa appaltatrice si impegna, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori destinati al trattamento dei suddetti dati, ad osservare, sotto la propria responsabilità gli obblighi alla normativa applicabile ed in particolare al rispetto della riservatezza ed integrità delle diverse tipologie di dati messe a disposizione da GEKO in virtù del contratto. Resta inteso che l'impresa appaltatrice potrà utilizzare i predetti dati solo ed esclusivamente per le finalità indicate nel contratto. Nello specifico, il **Responsabile Esterno per il trattamento** si impegna a:
- a) conservare i registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
 - b) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
 - c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - d) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - e) garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
 - f) attenersi alle regole relative all'impegno dei sub-responsabili se è stato autorizzato alla nomina e che i sub-responsabili devono essere nominati alle stesse condizioni previste nel contratto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;
 - g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - h) collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle



CLANIUS

Autorità di controllo;

- i) su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- j) fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- k) consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- l) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

39.3 Tale nomina si intende valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

39.4 Il Responsabile esterno del trattamento mantiene indenne il Titolare del Trattamento per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui imputabili.

Articolo 40 - Completezza dell'accordo - Osservanza di leggi e regolamenti

40.1 Il Contratto stabilisce i diritti e le responsabilità vincolanti per la Committente e l'Appaltatore per tutti gli aspetti tecnici ed onerosi relativi ai lavori oggetto del Contratto. Nessuna negoziazione tra le Parti e nessun documento concordato e sottoscritto dalle stesse prima della data del presente Contratto e non citato nel testo contrattuale avrà pertanto effetto contrattuale.

40.2 L'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto sarà regolata dalla legge italiana.

40.3 L'Appaltatore dichiara quindi di essere a conoscenza e di essere tenuto a rispettare quanto dettato dalla normativa applicabile, dagli Standard e dai codici, la cui edizione applicabile, se non specificata nella Documentazione Contrattuale, è quella in vigore alla data di emissione del Contratto.

Articolo 41 - Codice Etico della Committente

41.1 L'Impresa Appaltatrice dichiara:

- a. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della Committente e, in particolare, di quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
- b. di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi del Codice Etico della Committente pubblicato sul sito www.gekospa.it.

41.2 L'Impresa Appaltatrice si obbliga a tal proposito a non porre in essere atti o comportamenti tali



CLANLUS

da determinare una violazione del Codice Etico, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e ad adottare e attenuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire tali violazioni.

- 41.3 In ogni caso non è consentito all'Impresa Appaltatrice nell'eventuale espletamento dell'attività di collaborazione con la Committente, di offrire o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla pubblica amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativa al loro ufficio.
- 41.4 L'Impresa Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente nel caso in cui la stessa Impresa Appaltatrice riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della Committente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Articolo 42 - Foro competente

- 42.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione delle presenti CGC e del Contratto, nonché allo svolgimento dell'Appalto oggetto dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 43 - Comunicazioni

- 43.1 Le comunicazioni relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto che una delle Parti intenda fare all'altra Parte, dovranno essere fatte in forma scritta e saranno considerate come effettivamente avvenute, se inviate per lettera raccomandata oppure per telefax o PEC, purché muniti della relativa ricevuta, agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine.
- 43.2 Le comunicazioni ordinarie ed operative attinenti l'attività ordinaria in esecuzione del Contratto, che una delle Parti intenda fare all'altra Parte, dovranno essere fatte in forma scritta agli indirizzi indicati nella Lettera d'Ordine.

In segno di integrale accettazione delle previsioni delle presenti CGC,

Roma, lì

Nome:

Qualifica:

Impresa Appaltatrice

Nome: Alfonso Gallo

Qualifica: Amministratore Delegato

Clanlus S.c. a r.l.



CLANIUS

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Impresa Appaltatrice specificatamente dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente i seguenti articoli delle presenti CGC:

Articolo 1 - Applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto – Definizioni e prevalenza

Articolo 2 - Scopo e validità dell'Appalto

Articolo 3 - Documenti Contrattuali e Modifiche contrattuali

Articolo 4 - Pianificazione organizzativa

Articolo 5 - Programma esecuzione Appalto

Articolo 6 - Piani e programmi Generali

Articolo 7 - Progettazione

Articolo 8 - Personale della Committente e dell'Appaltatore

Articolo 9 - Organizzazione del cantiere

Articolo 10 - Personale dell'Impresa Appaltatrice

Articolo 11 - Esecuzione dell'Appalto

Articolo 12 - Subappalto

Articolo 13 - Obblighi dell'Impresa Appaltatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze

Articolo 14 - Inizio dei lavori

Articolo 15 - Modalità di esecuzione dei lavori

Articolo 16 - Gestione Materiali

Articolo 17 - Materiali di risulta

Articolo 18 - Prove, Ispezioni, Controlli e Collaudi dei Lavori

Articolo 19 - Oneri conseguenti ad accertamenti e collaudi

Articolo 20 - Completamento dei lavori

Articolo 21 - Oneri dell'Impresa Appaltatrice

Articolo 22 - Obblighi informativi dell'Impresa Appaltatrice

Articolo 23 - Responsabilità e obblighi di manleva dell'Impresa Appaltatrice

Articolo 24 - Oneri della Committente

Articolo 25 – Variazioni

Articolo 26 - Prezzi

Articolo 27 - Nuovi prezzi

Articolo 28 - Modalità di contabilizzazione dei lavori

Articolo 29 - Documenti per la contabilizzazione dei lavori



CLANIUS

Articolo 30 - Fatturazione, Modalità e termini di pagamento

Articolo 31 - Assicurazione

Articolo 32 - Garanzia

Articolo 33 - Proroghe e sospensioni

Articolo 34 - Forza maggiore

Articolo 35 - Risoluzione per inadempimento

Articolo 36 - Recesso

Articolo 37 - Cessione del Contratto e dei crediti

Articolo 38 - Riservatezza

Articolo 39 - Trattamento dei Dati Personali e Nomina del Responsabile

Articolo 40 - Completezza dell'accordo - Osservanza di leggi e regolamenti

Articolo 41 - Codice Etico della Committente

Articolo 42 - Foro competente

Articolo 43 - Comunicazioni

Nome:

Qualifica:

Impresa Appaltatrice



CLANIUS

**APPENDICE
FAC-SIMILE DA RESTITUIRE SU PROPRIA CARTA INTESTATA
APPENDICE CONTRATTUALE**

In ragione del contratto in corso di esecuzione (contratto sottoscritto *inter partes* in data _____), di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, l'Impresa Appaltatrice garantisce e manleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare dai rapporti di lavoro in essere con la stessa relativamente a pretese comunque avanzate nei confronti dell'Impresa Appaltatrice dai lavoratori dipendenti da quest'ultima destinati all'esecuzione dei lavori di cui al summenzionato contratto. Per effetto di quanto precede, l'Impresa Appaltatrice si impegna, in particolare, a mantenere indenne la Committente da qualsiasi eventuale pregiudizio, rispondendo in tutte le eventuali sedi, in via diretta ed esclusiva, di qualsivoglia contestazione che dovesse essere incentrata su rivendicazioni aventi natura retributiva, assistenziale, previdenziale e fiscale che dovesse essere avanzata dai lavoratori dipendenti di esso Appaltatore e/o da terzi (ivi compresi gli enti assicurativi e previdenziali).

L'Impresa Appaltatrice si impegna, altresì, a produrre con cadenza mensile, sia il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.), al fine di comprovare la permanenza in capo alla Committente dei requisiti di regolarità contributiva, sia un'autocertificazione, a firma del suo legale rappresentante, attestante l'avvenuto assolvimento di ogni genere ed obbligo di natura retributiva, contributiva, assistenziale e fiscale relativamente al personale dipendente occupato nel cantiere e di cui al presente contratto (nel rispetto del CCNL di categoria ed in ossequio ai contenuti ex D. Lgs. 276/03, art. 29, co.2°).

L'Impresa Appaltatrice espressamente accetta che la mancata consegna del DURC e della autocertificazione comporterà la sospensione di ogni pagamento dovuto fino alla trasmissione della documentazione prevista.

A maggior garanzia di tutti i suindicati impegni, l'Impresa Appaltatrice autorizza la Committente ad operare una trattenuta, pari al 10% di quanto da essa maturato per l'esecuzione del contratto, che sarà svincolata dalla Committente soltanto al termine dei lavori e previa verifica dell'integrale e tempestivo assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in essere con l'Impresa Appaltatrice.



CLANIUS

**DICHIARAZIONE
FAC SIMILE
DA RESTITUIRE SU PROPRIA CARTA INTESTATA**

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto C.F. nato a il e residente in..... alla via in qualità di legale rappresentante della società con sede in alla via partita iva (**"Impresa Appaltatrice"**).

Premesso che

1. - l'Impresa Appaltatrice ha stipulato con la Clanius S.c. a r.l., in data, un contratto avente ad oggetto(il **"Contratto"**) ;

2. - al fine dell'esecuzione del Contratto di cui al punto 1, l'Impresa Appaltatrice ha destinato per gli stessi i seguenti lavoratori dipendenti.....

3.- fermo restando che grava ad esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice..... l'obbligo di assolvere agli oneri aventi natura retributiva, previdenziale, assicurativa ed assistenziale, comunque discendenti dai rapporti di lavoro in essere con i suddetti dipendenti, e in ogni caso opportuno definire il regime di responsabilità derivante dall'eventuale inosservanza di detto obbligo, soprattutto per quanto concerne i rapporti interni con la Clanius S.c. a r.l.

Tutto ciò premesso si dichiara anche ai fini e per gli effetti del DPR 445/2000 e nella piena consapevolezza delle conseguenze amministrative, civili e penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, quanto segue:

a) la premessa che precede è parte integrante della presente dichiarazione;

b) in ragione del Contratto di cui in premessa, l'Impresa Appaltatrice ha assolto ad ogni tipo di obbligo retributivo, previdenziale, assistenziale e fiscale per il mese di relativamente al personale impiegato per l'esecuzione dei lavori oggetto del suddetto Contratto;

c) alcuna pendenza, pertanto, risulta essere sussistente nei confronti del suddetto personale, sia in tema di adempimenti contrattuali, sia in ordine agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in tema di corretta tenuta del rapporto di lavoro;

d) si garantisce e manleva, in ogni caso, Clanius S.c. a r.l. ovvero l'eventuale committente della stessa Clanius S.c. a r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita dai lavoratori e/o da terzi (ivi compresi gli enti assicurativi e previdenziali) in ragione dei suddetti rapporti di lavoro intercorrenti con il personale dipendente destinato all'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto di cui in premessa;

e) si garantisce e si manleva, altresì, Clanius S.c. a r.l. da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi a rispondere in tutte le eventuali sedi, in via diretta ed esclusiva, ove dovessero insorgere eventuali contestazioni relative a rivendicazioni di tipo retributivo, assicurativo, previdenziale ed assistenziale che dovessero essere avanzate dai lavoratori già in forza presso l'Impresa Appaltatrice.

In fede